



Prot. N. 22147/ 2009

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

OGGETTO: COMUNE DI PIETRARUBBIA - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM. - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG RIGUARDANTE N. 16 ZONE - PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S.
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste la Delibera G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale sono state approvate le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

Vista la domanda presentata dal Comune di Pietrarubbia, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con prot. 9863 del 13/02/2009 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla variante parziale al PRG vigente riguardante n.16 zone del territorio comunale;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello Carpegna.;
2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
3. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;
4. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
5. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
6. ASUR N. 2 - Zona Territoriale di Urbino
7. Comunità Montana del Montefeltro zona “B” Carpegna;

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 9863 del 13/02/2009 che si allega come parte integrante della presente determinazione (All.1);

Visti gli elaborati trasmessi con il rapporto preliminare sopra citato;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 9863/09 del 03/04/2009, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., che si cita integralmente: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora*

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”.

La variante in oggetto, infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, riguarda complessivamente 16 aree di limitate estensioni che in gran parte ricadono in un sito designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS).

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S..

Il Comune di Pietrarubbia in qualità di autorità procedente, con nota prot. 339 del 11/02/2009, recante timbro di posta in arrivo del 12/02/2009, acquisita agli atti con prot. 9863 del 13/02/2009, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., in merito alla variante parziale al PRG vigente riguardante n.16 zone del territorio comunale.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare per la VAS e Relazione d'incidenza;
- 2) Tav. 13 – Legenda del PRG;
- 3) Tav. 13a – Progetto - Ponte Cappuccini;
- 4) Tav. 13b - Progetto - Mercato Vecchio;
- 5) Tav. 13c – Progetto - Madonna del Piano;
- 6) Tav. 13e - Progetto - Frazioni;
- 7) Tav. 16 - Relazione illustrativa ;
- 8) Tav. 17 - Norme Tecniche di Attuazione;
- 9) Tav. 18 - Schede di dettaglio

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 10441 del 16/02/2009, ha comunicato l'avvio del procedimento dell'istanza in oggetto e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha confermato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- 1) Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello Carpegna.;
- 2) Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
- 3) Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;
- 4) Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
- 5) Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
- 6) ASUR N. 2 - Zona Territoriale di Urbino
- 7) Comunità Montana del Montefeltro zona “B” Carpegna;

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

In data 20/02/2009, con nota prot. 10445 del 16/02/2009, questa Amministrazione Provinciale ha trasmesso il rapporto preliminare e la documentazione allegata agli SCA sopra elencati per l'acquisizione del parere, come previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- **L'ASUR Marche – Zona Territoriale n. 2 di Urbino**, con nota prot. 650 del 04/03/2009, recante timbro di posta in arrivo del 10/03/2009, acquisita agli atti con prot. 16432 del 12/03/2009, ha espresso il seguente parere:

“...si esprime parere igienico – sanitario favorevole per quanto di competenza di questo Servizio in merito alla verifica di assoggettabilità per varianti sparse al PRG vigente nel Comune di Pietrarubbia ai sensi art. 12 – D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..”

- **La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche**, con fax del 13/03/09, acquisito agli atti con prot. n. 17609 del 17/03/2009, ha trasmesso il seguente parere:

“A seguito del ricevimento della documentazione progettuale in merito a quanto in oggetto, pervenuta in data 23/02/2009 ns prot. N. 2361, e successivamente ad un suo primo esame è stata chiesta informalmente al Comune documentazione fotografica integrativa al rapporto preliminare trasmesso. Tale elaborato, seppure esaustivo in termini di descrizione degli interventi previsti e di riferimenti cartografici, risultava privo di riprese fotografiche relative alle singole zone di intervento, fondamentale per le valutazioni di competenza di tipo paesaggistico.

La documentazione fotografica di supporto, ricevuta informalmente in data 06/03/09 ha consentito di comparare gli interventi previsti ai valori delle aree di piu' forte sensibilità paesaggistico – ambientale, tutte situate all'interno del Parco del Sasso Simone Simonello e di soppesarne quindi l'incidenza.

Attesa l'entità delle singole varianti che interessano le varie zone del territorio comunale e la tipologia stessa delle proposte di variante, comportati esclusivamente un minimo ampliamento d'area delle destinazioni urbanistiche vigenti, ed esclusione del caso dell' eliminazione di una zona di espansione artigianale che va viceversa nel senso di un miglioramento paesaggistico del territorio comunale stesso.

Si ritiene che la proposta di variante del Piano Regolatore vigente non contiene importanti elementi di trasformazione dello stato dei luoghi e pertanto che non sia necessario procedere alla Valutazione Ambientale Strategica del progetto di variante in oggetto.”

- **Il Servizio 4.3 Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna della Provincia di Pesaro e Urbino** con nota prot. n.16054/09 del 23/03/2009, ha espresso il seguente parere:

“...La richiesta del Comune di Pietrarubbia di modificare la propria pianificazione urbanistica, apportando delle varianti al PRG, riguarda 16 interventi puntiformi localizzati nel territorio comunale. La

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

maggior parte di essi interessa aree di ridotta estensione e di scarso pregio naturalistico-ambientale, comprese in zone urbanizzate lungo la SP6 Via Monfettesca (ad eccezione della località di Ca' Mancino e alcuni manufatti storici) all'interno del Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello. Le aree interessate ad alcuni interventi ricadono all'interno della Zona a Protezione Speciale (ZPS) "Monte Carpegna Sasso Simone e Simoncello" codice Sito IT 531002."

"...Visto il contenuto del rapporto preliminare, redatto per la verifica di assoggettabilità, in base all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e considerato che gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare che non esistono impatti di qualche rilievo o significatività su flora, fauna e habitat tutelati, questo Servizio propone di escludere dalla necessità di assoggettare le varianti al PGR in oggetto a ulteriore procedura di VAS."

- **La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico**, con nota prot. 17859 del 18/03/2009 ha espresso il seguente parere:

"Premesso che, in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza.

Considerato che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente Servizio sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale (comprese le aree di pertinenza idraulica) e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.,

Preso atto che la proposta di variante parziale al PRG vigente riguarda 16 aree, di cui:

- n. 12 aree residenziali di completamento (zone B1 e B2);
- n. 2 aree residenziali di espansione (zone C)
- n. 1 area a verde urbano attrezzato (zona FG)
- n. 1 area artigianale (Zona D2)

*Considerato che i nuovi lotti sono per lo più ubicati in zone adiacenti ad aree urbanizzate ed hanno dimensione contenuta, è **parere di questo Servizio che la variante in parola non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da essere assoggettata a VAS.***

Si fa comunque presente che la predetta variante, corredata della prevista documentazione geologica, dovrà essere sottoposta, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, al parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Nell'ambito del rilascio del suddetto parere, lo scrivente Servizio potrà formulare, se del caso, adeguate prescrizioni o limitazioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche, al fine di limitare possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate, coerentemente agli obiettivi di tutela e di sostenibilità ambientale."

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

- **La Comunità Montana del Montefeltro zona "B" Carpegna**, con nota prot. 1330 del 24/03/2009, trasmessa con fax del 24/03/09, acquisita agli atti con prot. 19680 del 25/03/2009, ha espresso il seguente parere:

"si evidenzia che dagli elaborati visionati non emerge che gli interventi prevedono l'abbattimento di piante protette ai sensi della L.R. 6/05 e 7/85 s.m.i..

Pertanto per quanto di competenza non si può esprimere alcun parere su quanto richiesto.

Altresì si evidenzia che i proprietari, in caso vi fosse necessità di abbattere piante di alto fusto, si muniscano della necessaria preventiva autorizzazione. Così come nel caso fosse necessario procedere al taglio o alla riduzione di superficie boscata."

- **Il Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello**, con nota prot. 428 del 23/03/2009, recante timbro di posta in arrivo del 25/03/2009, acquisita agli atti con prot. 20562 del 28/03/2009, ha trasmesso il proprio parere espresso con Determinazione n. 26/94 del 21/03/2009, qui di seguito riportato:

".....Determina

- 1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2. relativamente alla richiesta effettuata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, per tutto quanto citato, espresso, richiamato e per quanto di competenza, in merito alla verifica di esclusione dalla V.A.S. del Piano Particolareggiato in oggetto, nella valutazione si tenga in considerazione quanto stabilito dal Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello e relative Norme Tecniche di Attuazione, tenuto conto che a parere dell'Ufficio scrivente, l'area interessata dal Piano Particolareggiato, rientra compatibilmente tra le opere previste nel Piano del Parco, in particolare per quanto riferito alla frazione di Pontecappuccini, interna all'area parco, tav. 13b, di variante al PRGC in oggetto;*
- 3. che la variante parziale al PRGC di Pietrarubbia della quale si richiede la valutazione, quindi, risulta conforme, con gli elaborati del piano del parco, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lettera b) della L.R. 15/1994;*
- 4. si precisa inoltre, la Variante al PRGC in oggetto, ai sensi dell'art. 3 comma 5 delle NTA del Piano del Parco, sarà sottoposta a parere di conformità dell'Ente Parco;*
- 5."*

- **La Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio**, con nota prot. 16324 del 23/03/2009, recante timbro di posta in arrivo del 28/03/09, acquisita agli atti con prot. 21516 del 02/04/2009, ha espresso il seguente parere:

"..... Dall'esame della documentazione presentata, data la tipologia e le caratteristiche della variante e in relazione alle materie di propria competenza per il procedimento in oggetto, lo scrivente ufficio ritiene che non sembrano configurarsi elementi tali da rendere necessaria una procedura di VAS. Infatti, è

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

necessario considerare che sebbene le previsioni di variante interessino 16 aree diverse, si tratta prevalentemente di varianti per piccole zone di completamento di aree residenziali. Solo due aree sono state individuate come zone residenziali di espansione (aree 6 e 12, comparti C_SP1 e C_SP2) per una superficie totale (ST) pari a circa 20.100 mq. Inoltre è presente nell'area 18 una previsione in riduzione (da industriale ad agricolo).

Qualora l'Autorità Competente ravvisi comunque la necessità di procedere con l'applicazione della VAS, si fa presente che dalla documentazione presentata non è possibile esprimersi in questa fase sui contenuti del rapporto ambientale (scoping) secondo le modalità di integrazione procedurale scenig-scooping previste al paragrafo 2.3 della DGR 1400/2008.

Le interazioni tra la variante in oggetto e la conservazione della ZPS IT5310026 (Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello), verranno analizzate dalla scrivente struttura nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza, e il parere verrà trasmesso alla Provincia di Pesaro e Urbino per gli adempimenti di propria competenza. ”

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONE TECNICA

L'Amministrazione Comunale di Pietrarubbia con la presente variante parziale al PRG vigente adeguato al PPAR, intende apportare alcune lievi modifiche volte soprattutto ad agevolare l'attuazione di piccoli interventi. Va evidenziato che il Comune di Pietrarubbia, il cui territorio è interessato dai confini del Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, è costituito da una realtà demografica di piccole dimensioni il cui sviluppo urbanistico ed edilizio nel corso di quasi un decennio non ha prodotto trasformazioni di grande rilevanza. In alcuni casi, addirittura, là dove erano state previste nuove aree di espansione è venuta meno la volontà di intervenire da parte dei proprietari.

La variante in oggetto, dunque, è finalizzata principalmente ad incentivare piccoli interventi diretti prevedendo l'ampliamento delle zone residenziali di completamento, per consentire di aumentare anche solo di una unità edilizia la capacità edificatoria del lotto di proprietà.

Rispetto alle 16 variazioni apportate al PRG sono previste soltanto due nuove zone di espansione (C_SP1 e C_SP2) di limitate dimensioni e aventi un indice di utilizzazione territoriale inferiore rispetto a quelli vigenti nelle zone C, in particolare:

la zona C_SP1 ha una superficie territoriale pari a 4.500mq ed indice (it) di 0,19 mq/mq (sul max 855 mq);

la zona C_SP2 ha una superficie territoriale pari a 15.600mq ed indice (it) di 0,10 mq/mq (sul max 1560 mq);

Tali zone, inoltre, sono normate con specifica scheda progetto in scala 1:1000.

Per ultimo si evidenzia che il dimensionamento complessivo in ampliamento della variante è compensato dalla significativa riduzione di una zona di espansione artigianale (D2), lungo la strada Provinciale n.69 Montefeltresca nei pressi di Ca' Volantino e Ca' Mafuccio, consistente nella eliminazione del comparto "2b", a favore della zona agricola, e nella diminuzione del comparto "2a" a favore di un'area adibita verde urbano attrezzato.

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità ha sviluppato essenzialmente gli aspetti inerenti gli strumenti di pianificazione analizzando le interferenze con i vincoli di piano regolatore e dei piani sovraordinati.

Il rapporto preliminare pur non avendo approfondito i criteri e le indicazioni metodologiche indicate negli allegati II e III delle Linee Guida Regionali sulla VAS di cui alla DGR 1400 del 20.10.2008, si può ritenere esaustivo in considerazione dell'entità delle variazioni apportate con la variante in oggetto.

Entrando nel merito delle singole modifiche previste con la variante in oggetto è bene precisare che **le varianti n. 10, 14 e 15**, in loc. Ca' Mancino, interferiscono con l'ambito di tutela integrale derivante dai vincoli del PRG adeguato al PPAR. Dagli elaborati presentati, però, non è possibile risalire al tipo di vincolo (emergenze geologiche e geomorfologiche; corsi d'acqua; crinali; versanti ecc.) presente in tali zone e mancano le valutazioni di merito inerenti la riduzione della tutela integrale prevista con il PRG vigente.

In linea generale, viste le dimensioni di tali aree, che si configurano come piccole appendici di alcune zone di completamento esistenti, è possibile ritenere che non vi siano elementi ostativi alla riduzione del perimetro relativo alla tutela integrale. In ogni caso, nell'ambito dell'adozione della variante in oggetto dovranno essere specificati i tipi di vincoli attinenti alla tutela integrale che si intende stralciare insieme alle dovute motivazioni, e dovrà essere attestato che tali porzioni di territorio non ricadano nell'ambito delle prescrizioni permanenti, di cui all'art. 3 comma c) del PPAR.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato si fa rilevare che la **variante n. 12**, inerente la nuova zona di espansione C_SP1, comprende al proprio interno un edificio classificato di "interesse storico (A2)". Dalla lettura della Tav. 18 presentata, in cui sono riportate le norme di attuazione di tale zona e la relativa scheda di dettaglio, non sono specificate le modalità di intervento relative all'edificio tutelato. Inoltre la fascia prevista per l'allargamento stradale interferisce con tale fabbricato, facendo presumere la possibilità di demolizione dello stesso. In merito a tale aspetto, in sede di adozione della variante dovrà essere fornito ogni chiarimento su quanto evidenziato, fornendo apposita documentazione fotografica inerente l'edificio sottoposto a specifica tutela dal PRG vigente. Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 3267/1923, presente in quasi tutte le aree interessate dalla variante, si ricorda che l'esecuzione degli interventi sarà subordinata all'acquisizione del relativo Nulla Osta da parte del Servizio competente di questa A.P.

In conclusione, in base a quanto sopra esposto e dai pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), di cui al precedente paragrafo2), considerato che i nuovi lotti previsti risultano localizzati in zone contigue ad aree urbanizzate ed hanno una dimensione contenuta, è possibile ritenere che la proposta di variante in esame non presenti elementi di strategicità tali da rendere necessaria una procedura di VAS.

Questo Ufficio, pertanto, ritiene di poter proporre **l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di V.A.S., di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., condizionatamente all'accoglimento delle seguenti prescrizioni:**

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

- in merito alle varianti n. 10, 14 e 15, in loc. Ca' Mancino, in sede di adozione della variante in oggetto dovranno essere specificati i tipi di vincoli attinenti alla tutela integrale che si intende stralciare insieme alle dovute motivazioni, e dovrà essere attestato che tali porzioni di territorio non ricadano nell'ambito delle prescrizioni permanenti, di cui all'art. 3 comma c) del PPAR;
- in merito alla variante n. 12, in sede di adozione della variante in oggetto, dovrà essere fornito ogni chiarimento sulle modalità attuative relative all'edificio classificato di "interesse storico (A2)", compreso all'interno della zona C_SP1, fornendo apposita documentazione fotografica;
- Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2; valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.; considerato che le nuove aree previste con la variante sono per lo più ubicate in zone adiacenti ad aree urbanizzate ed hanno una dimensione contenuta; questo ufficio **propone l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. condizionatamente all'accoglimento delle prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale del Comune di Pietrarubbia, indicata in oggetto, dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

- a) **in merito alle varianti n. 10, 14 e 15, in loc. Ca' Mancino, in sede di adozione della variante in oggetto dovranno essere specificati i tipi di vincoli attinenti alla tutela integrale che si intende stralciare insieme alle dovute motivazioni, e dovrà essere attestato che tali porzioni di territorio non ricadano nell'ambito delle prescrizioni permanenti, di cui all'art. 3 comma c) del PPAR;**
- b) **in merito alla variante n. 12, in sede di adozione della variante in oggetto, dovrà essere fornito ogni chiarimento sulle modalità attuative relative all'edificio classificato di "interesse storico (A2)", compreso all'interno della zona C_SP1, fornendo apposita documentazione fotografica;**
- c) **Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 9863/09 del 03/04/2009, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Pietrarubbia, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla DGR 1400/2008.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello Carpegna.;
 2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
 3. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;
 4. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
 5. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
 6. ASUR N. 2 - Zona Territoriale di Urbino
 7. Comunità Montana del Montefeltro zona "B" Carpegna;
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

Determinazione n. 1104 del 03/04/2009

- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF\MP\up
1421VAS 09Vas\ \0901Ph0104

Dirigente Servizio 4.1
ARCH. BARTOLI MAURIZIO